



Città di Castel San Pietro Terme

SERVIZIO TRIBUTI

Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 27/4/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021, stabilito dal comma 4 dell'art.30 del DL 22/3/2021 n° 41 pubblicato in GU n°70/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26/05/2020 con la quale sono state approvate le ultime modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Considerato che la legge n. 160 del 2019, commi da 792 a 803, ha modificato la riscossione coattiva delle entrate comunali, introducendo anche per i tributi l'accertamento esecutivo, col quale si unificano in un unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento);

Visto in particolare:

- l'art.1, comma 796 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce alcune modalità di rateazione per le somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo da applicarsi in assenza di una apposita disciplina regolamentare;
- l'art. 1, comma 797 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che il Comune può regolamentare le condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando il vincolo di prevedere una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per i debiti di importi superiori a euro 6.000,01;
- l'art. 1, comma 804 della legge n. 160 del 2019 che prevede l'applicazione delle nuove disposizioni, ivi comprese quelle relative agli oneri da porre a carico dei debitori, anche alle

ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, sicché le nuove disposizioni sono applicabili tanto agli atti di accertamento esecutivi tributari emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 sia alle ingiunzioni che verranno emesse per recupero di quanto dovuto sulla base di atti di accertamenti, o richieste di pagamento di entrate patrimoniali, notificate entro il 31 dicembre 2019 ma non pagate e quindi da ingiungere;

Atteso che il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, pur nell'impossibilità di intervenire con norma regolamentare sugli elementi essenziali della prestazione impositiva, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le relative modalità di riscossione;

Preso atto di quanto disciplinato all'articolo 22 "Rateizzazione" e ritenuto necessario meglio specificare la possibilità a favore del contribuente di richiedere la stessa in ogni fase della riscossione – sia in fase di accertamento esecutivo che in sede di riscossione, in un'ottica di buona amministrazione e collaborazione con i contribuenti, nel rispetto dei diritti degli stessi, ai sensi di legge;

Considerato di ampliare le possibilità di accesso alla rateizzazione da parte dei contribuenti, allineando le procedure a quelle adottate da ADER, con particolare riferimento alle garanzie richieste, anche tenuto conto della difficile congiuntura economica, si ritiene opportuno eliminare la richiesta di garanzia fidejussoria prevista al comma 1 dell'art.22 "Rateizzazioni";

Preso atto di quanto disciplinato all'articolo 23 "Procedure per crediti inesigibili", prima "Discarico per crediti inesigibili" e ritenuto necessario meglio specificare la definizione di crediti inesigibili anche al fine del discarico del contribuente e dello stralcio dal conto del bilancio, nel rispetto dei principi contabili, ai sensi di legge;

Richiamato, altresì, il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria che dispone: "Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale. Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.";

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione delle predette modifiche regolamentari, i cui nuovi articoli sostituiscono i precedenti nel nuovo regolamento delle entrate tributarie;

Vista lo schema di proposta di modifiche al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali è stato predisposto dal Servizio Tributi Associato;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo

Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento del Presidente del NCI prot. n.278 del 31.03.2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Paparozzi;

Visto il parere del Collegio dei Revisori Verbale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'Organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame ed al parere della competente Commissione Consiliare in data _____;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Tributi Associato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in considerazione del fatto che essa esplica effetti dal 1° gennaio 2020;

Visto l'esito della votazione per appello nominale sopra riportata;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche agli artt. 22 - "Rateizzazione" - e 23 - "Procedure per crediti inesigibili" - prima "Discarico per crediti inesigibili", secondo l'allegato A) illustrante gli stessi nuovi articoli modificati che sostituiscono i precedenti nel Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, il cui testo aggiornato con le stesse modifiche è depositato agli della presente delibera e sarà successivamente pubblicato;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione per appello nominale sopra riportata;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

